



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 1308

OGGETTO: ART.72 - D.L. 25.6.08 N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.08 N.133 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA' O DI CONTRIBUZIONE (Pro. N. 2008/1342)

L'anno duemilaotto addì cinque del mese di Dicembre, alle ore 12:20, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	A
DE PASCALE AUGUSTO	A
FIORE ANIELLO	P
GUERRA ERMANNO	P
MARAI VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	A

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso che con l'avvento del D.L. n.112, del 25.06.2008, convertito in legge n.133, del 04.08.2008, all'art.72, commi da 7 a 10 sono state apportate innovazioni all'art.16, comma 1, del D.Lgs 503/92, modificando il regime del trattenimento in servizio del dipendente, oltre il 65° anno di età o 40° anno di contribuzione entro, comunque, i limiti del 65° anno di età;

che, in particolare, contrariamente a quanto disponeva il succitato art.16-c.1-del D.Lgs 503/92 che dava facoltà al dipendente di poter permanere in servizio per il biennio successivo al compimento del 65° anno di età e l'amministrazione doveva comunque accogliere la richiesta, tranne se deficitaria, la nuova norma rimanda l'accoglimento dell'istanza alla discrezionalità dell'Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, rinviando all'Ente l'adozione preventiva dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti;

che il comma 11, del succitato art.72, prevede che nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1-comma 2 - del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, (c.d. finestre) il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi prima del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva (40 anni)

che, in merito a detta risoluzione, va chiarito che prima di procedere all'applicazione della disciplina, anche per tale norma dovranno essere adottati dei criteri generali, calibrati, a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducono a scelte contraddittorie;

che, tenuto conto che tali criteri si configurano quali atti di indirizzo generale e quindi dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali e, comunque, adottati dall'autorità politica, in questa Sede si ritiene opportuno stabilire dei criteri generali ai fini dell'eventuale accoglimento di istanze di mantenimento in servizio, univoci per tutti, in considerazione pure di quanto deliberato dall'Amministrazione comunale, con atto n.126, del 07.09.2007, avente per oggetto la dotazione organica ed il fabbisogno 2007-2009.;

che, prima di stabilire i succitati criteri occorre considerare la "fase transitoria" dove il comma 8 dell'art.72 della legge in esame stabilisce che sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere, alla data di entrata in vigore del D.L. 112/08 e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

che, il comma 9, del citato decreto dispone "Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.;

che, al riguardo, va precisato che agli atti del Settore Personale risultano adottate solo determinazioni riguardanti l'accoglimento delle istanze di mantenimento in servizio, oltre il 65° anno di età, del personale nato negli anni 1942 e 1943 che ha compiuto detto limite nel corso degli anni 2007 e 2008.;

-che, sempre agli atti del Settore del Personale, risultano adottate determinazioni di accoglimento dell'istanza di mantenimento in servizio oltre il 40° anno di servizio, per le quali si ritiene opportuno un riesame delle stesse, a seguito delle innovazioni apportate dal decreto in esame;

che, inoltre, alla data odierna, risultano pervenute le istanze di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età, prodotte nel corso del 2° semestre del corrente anno, di dipendenti nati nel 1944;

che, per detti nominativi non è stato adottato alcun provvedimento di accoglimento delle istanze nelle more di ulteriori chiarimenti intervenuti solo con la circolare n. 10, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo la conversione in legge 133/2008, del succitato decreto n. 112/2008, per cui in questa Sede si dovrebbe provvedere in merito;

che, come sopra evidenziato, in ordine alla "fase transitoria" la succitata circolare chiarisce, a pag.9, che coloro i quali avrebbero compiuto gli anni prima dei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e, comunque, entro il 25 giugno 2009, non trovandosi nei richiesti termini dei 12 mesi prima del compimento del 65° anno di età, debbono presentare l'istanza di mantenimento in servizio entro il 27.12.2008;

che, tenuto conto della domanda già presentata dagli interessati, ai fini della relativa valutazione e disporre o meno l'accoglimento, è stata chiesta ai Responsabili dei Servizi di appartenenza, una relazione in ordine al ruolo rivestito dai richiedenti ed all'opportunità o meno al proseguimento del rapporto di lavoro;

che, detti responsabili hanno rappresentato la necessità della presenza dei dipendenti in questione all'interno dei vari Uffici, proprio per la carenza di organico, l'incrementarsi degli adempimenti richiesti e della loro serietà, professionalità e senso di responsabilità, facendo voti di accoglimento delle istanze prodotte;

Ritenuto, pertanto, in questa Sede, di prendere atto delle domande di mantenimento in servizio formulate dai dipendenti interessati, delle relazioni di servizio richieste ai vari responsabili e di riservare, con determinazioni dirigenziali, l'accoglimento delle domande pervenute;

Ritenuto altresì di dover stabilire, con effetto immediato, di subordinare ogni e qualsiasi successiva istanza di mantenimento in servizio, al verificarsi delle condizioni che seguono:

- 1) particolari esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione;
- 2) il dipendente, nell'ultimo triennio di servizio, non deve aver superato mesi 2 di assenza per malattia né di avere in corso richieste di riconoscimento di patologie, di cui è affetto, dipendenti da servizio e per causa di servizio;
- 3) il dipendente nel corso degli anni ha acquisito particolare esperienza professionale ed il servizio di appartenenza è carente o mancante di figure analoghe
- 4) economicità per l'Ente optando per il mantenimento in servizio in luogo del ricorso ad Agenzie di Servizi e/o consulenze esterne;
- 5) discrezionalità dell'Ente anche in ordine all'accoglimento di un periodo inferiore al richiesto biennio (1 solo anno);
- 6) acquisizione del parere di diniego o favorevole al mantenimento in servizio, da parte dei Dirigenti e/o Direttori delle strutture ove prestano servizio i dipendenti interessati e/o del Segretario Generale;
- 7) accoglimento incondizionata dell'istanza di mantenimento in servizio del dipendente, fino al raggiungimento del requisito minimo per la maturazione del diritto a pensione e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età (Decisione della Corte Costituzionale n.282, del 1991)

Ritenuto di dover adottare analoghi criteri anche in ordine al mantenimento in servizio dopo il compimento dell'anzianità contributiva dei 40 anni, atteso che tale fattispecie è suscettibile di una articolata disciplina che tenga conto dei profili giuridici ed organizzativi ad essa connessa, nei casi in cui questa Amministrazione non intenda procedere alla risoluzione del contratto di



lavoro, mediante preavviso di 6 mesi prima del compimento dell'anzianità massima , prevista dal comma 11, dell'art.72 del decreto;

che, in merito alla discrezionalità dell'Ente in ordine all'accoglimento dell'istanza ed alla continuazione del rapporto di lavoro, viene stabilito un periodo non superiore ad anni 2 ,dal compimento del 40° anno di contribuzione, rinnovabile fino al compimento del 65° anno di età;

Visto il parere espresso dai Direttore del Settore del Personale , in ordine alla regolarità della presente proposta

D E L I B E R A

La narrativa della presente deve intendersi integralmente trascritta e, per l'effetto:

- 1) **Prendere atto**- come prende atto – delle disposizioni in materia di mantenimento in servizio oltre il limite dei 65 anni di età e del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione di cui ai commi dal a 7 e comma 11 del D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008 e della circolare chiarificatrice della Presidenza del Consiglio dei Ministri deln.10/2008;
- 2) **prendere atto** – come prende atto – delle determinazioni dirigenziali già adottate riguardanti il mantenimento in servizio ,oltre il limite di età e di servizio,del personale che ha prodotto le richieste prima dell'entrata in vigore del decreto in esame;
- 3) **Disporre** – come dispone- l'accoglimento delle istanze di mantenimento in servizio: per i limiti di età,al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) particolari esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione;
 - b) il dipendente, nell'ultimo triennio di servizio, non deve aver superato mesi 2 di assenza per malattia né di avere in corso richieste di riconoscimento di patologie ,di cui è affetto, dipendenti dal servizio e per causa di servizio;
 - c) il dipendente nel corso degli anni ha acquisito particolare esperienza professionale ed il servizio di appartenenza è carente o mancante di figure analoghe
 - d) economicità per l'Ente optando per il mantenimento in servizio in luogo del ricorso ad agenzie di Servizi e/o consulenze esterne ;
 - e) discrezionalità dell'Ente anche in ordine all'accoglimento di un periodo inferiore al richiesto biennio (1 solo anno) ;
 - f) acquisizione del parere di diniego o favorevole al mantenimento in servizio , da parte dei Dirigenti e/o Direttori delle strutture ove prestano servizio i dipendenti interessati e/o del Segretario Generale;
 - h) accoglimento incondizionata dell'istanza di mantenimento in servizio del dipendente, fino al raggiungimento del requisito minimo per la maturazione del diritto a pensione e, comunque, fino al compimento del 70° anno di età (Decisione della Corte Costituzionale n.282, del 1991)
- 4) **Stabilire** che l'accoglimento delle istanze oltre i limiti di età e/o di servizio prodotte dai Dirigenti è demandata al Sig. Sindaco , previo esame di una dettagliata relazione che tenga conto dell'anzianità di servizio dello stesso dirigente nella struttura cui è preposto ,alla opportunità al suo mantenimento in servizio, pregiudizievole per l'Amministrazione ai fini organizzativi e funzionali,all'impossibilità di procedere alla sostituzione con altro dirigente per la mancanza di analoga figura all' interno della struttura .


- 5) **Accogliere** – come accoglie – le istanze di mantenimento in servizio, oltre il 65° anno di età prodotte dai dipendenti interessati durante la fase transitoria riservando, con determina dirigenziale i singoli provvedimenti ,stabilendo che la data di collocamento a riposo decorra dal giorno successivo al compimento del 67° anno di età decorrenza ,salvo diversa decorrenza, in sede di informativa e/o circolare che la Direzione Generale dell'Inpdap riterrà opportuno emanare in ordine alla obbligatorietà o meno i delle c.d. finestre nei casi di mantenimento in servizio e superati limiti di età. Demandare ai Settori del Personale – Uff. Ass. e Previdenza, AA.GG. e Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.
- 6) **Disporre- come dispone** - il riesame delle determinazioni già adottate di accoglimento di mantenimento in servizio oltre il 40° anno e/o il 65° anno di età,in presenza di anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

SOMMA/PREV


SETTORE PERSONALE

VISTO per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

Il Direttore di Settore



Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art.93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale

